

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2336 del 09/05/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. TEMA SINERGIE SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER IL SETTORE DELLA MEDICINA NUCLEARE SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA MALPIGHI, N.120.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2471 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **TEMA SINERGIE SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER IL SETTORE DELLA MEDICINA NUCLEARE SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA MALPIGHI, N.120.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/11/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/172568 - pratica SinaDoc n. 30524/2021, dalla **Tema Sinergie SPA (C.F./P.IVA 00970310397)**, avente sede legale e attività di progettazione e produzione macchine per il settore della medicina nucleare in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.120, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO inoltre l'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 14471 del 30/07/2021 - “Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n.152/2006 e smi);

ACQUISITA in proposito la Relazione presentata da Tema Sinergie SPA in data 23/08/2021 (PG. 2021/130637) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis e le valutazioni effettuate dall'Azienda secondo le indicazioni di cui al sopracitato art. 271, comma 7-bis;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **30524/2021**, emerge che:

- La Ditta Tema Sinergie SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/11/2021 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per l'attività di progettazione e produzione macchine per il settore della medicina nucleare svolta in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.120, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento n.2338 del 09/07/2012 rilasciato dalla Provincia di Ravenna rispetto al quale la Ditta richiede modifica sostanziale;
 - Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/11/2021 (PG 2021/172568) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2021/177416);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale a completamento (PG 2021/175041);

VISTA la richiesta di documentazione integrativa in merito alla matrice “scarichi idrici” richiesta dal Servizio Territoriale ARPAE e trasmessa alla Ditta in data 22/11/2021 (acquisita da ARPAE SAC con PG. 2021/179912;

VISTE le successive richieste di documentazione integrativa inoltrate alla Ditta Tema Sinergie SPA e acquisite da questo Servizio con PG. 2021/183389 e PG. 2021/191442;

VISTA la richiesta di proroga di 60 giorni presentata dalla Società per la presentazione delle integrazioni richieste e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG. 2022/8259;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste in data 22/02/2022 e in data 13/04/2022;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA per l'attività di progettazione e produzione macchine per il settore della medicina nucleare:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2022/42981 del 15/03/2022).
- Parere per l'impatto acustico dell'Unione della Romagna Faentina (PG. 2022/71910 del 28/04/2022); Nel medesimo parere si comunica altresì che la Ditta non produce scarichi di acque reflue industriali e gli unici scarichi sono costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura, non soggette ad autorizzazione espressa.

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE, in data 22/11/2021;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Ditta Tema Sinergie SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di progettazione e produzione macchine per il settore della medicina nucleare svolta nello stabilimento in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.120, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'ADOZIONE**, ai sensi del DPR n.59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Tema Sinergie SPA (C.F./P.IVA 00970310397)**, avente sede legale e attività di progettazione e produzione macchine per il settore della medicina nucleare in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.120, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta Tema Sinergie SPA è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le sorgenti di nuova installazione S22 (n. 2 essiccatori KAESER TB 19, n. 1 compressore KAESER SM13, n. 1 compressore KAESER SK22) e S23 (n. 2 pompe per il taglio ad acqua) dovranno essere posizionate all'interno di box fonoisolante realizzato con materiale fonoisolante/fonoassorbente certificato come da scheda tecnica riportata a pag 52 della relazione acustica (RW non inferiore a 34 dB);
- Il transito dei mezzi pesanti (sorgente sonora S17) dovrà avvenire unicamente in periodo diurno (06-22); le operazioni di carico/scarico dovranno essere svolte a motori spenti.
- Venga effettuata verifica fonometrica, in TR diurno e notturno, dei livelli sonori post operam al ricettore abitativo R2 posto al primo piano durante l'attivazione delle sorgenti, per verificare il rispetto dei limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/97, in accordo alle stime previsionali in questa sede prodotte. In caso di esito non conforme alla normativa vigente dovranno essere realizzate opere di mitigazione acustica.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- l'Azienda svolge attività di progettazione e produzione macchine e impianti per il settore della medicina nucleare presso lo stabilimento insediato a Faenza (RA) in Via Malpighi n°120 ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento n°2338/2012 rilasciato dalla Provincia di Ravenna;
- nell'ambito di un riassetto impiantistico, verrà installata una nuova linea di incollaggio afferente a due nuovi punti di emissione denominati **E17 ed E18**, oltre all'installazione di una nuova emissione denominata **E19** proveniente dal reparto "aspirazione fase test". E' inoltre prevista la modifica della portata delle emissioni esistenti denominate E5 "aspirazione banco incollaggio vaschette" ed E16 "aspirazione incollaggio", e l'eliminazione dei punti di emissione E4 "aspirazione banco stagnatura" ed E12-E13-E14-E15 "ricambi aria locali carica batterie".
- Le restanti emissioni precedentemente autorizzate rimangono invariate. Risultano presenti n°3 caldaie alimentate a gas metano, afferenti alle emissioni denominate E6, E7 ed E8, impiegate per il riscaldamento dei locali di lavoro uffici e acqua sanitaria, per le quali viene indicato un aumento della portata. Le caldaie alimentate a gas metano impiegate per il riscaldamento degli uffici e acqua sanitaria (afferenti alle emissioni E9, E10 ed E11) rimangono invariate.
- Le emissioni E1, E5, E16, E17 ed E18 sono dotate di sistemi di abbattimento dei COV costituiti da filtri a carboni attivi; le emissioni denominate E2 ed E3 sono dotate di sistemi di abbattimento del materiale particolato, costituiti da filtri a tessuto.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CABINA DI VERNICIATURA - F.T.+AD**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8.6	m
Durata	4	h/mese

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – FORNO FUSIONE PIOMBO – F.T. -

Portata massima	8100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Piombo	3	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SALDATURA – F.T. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE BANCO INCOLLAGGIO DELLE VASCHETTE - AD – MODIFICA -

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E6, E7,E8 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAPANNONE A METANO -

Portata massima	5000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g - periodo invernale

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E9,E10,E11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA A METANO -

Portata massima	5000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Durata	12	h/g - periodo invernale

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti indicati per le emissioni da E6 a E11, si intendono rispettati a condizione che il combustibile utilizzato sia metano.

PUNTO DI EMISSIONE E16 - ASPIRAZIONE INCOLLAGGIO - AD – MODIFICA -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 - ASPIRAZIONE INCOLLAGGIO - AD – NUOVO -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - ASPIRAZIONE INCOLLAGGIO - AD – NUOVO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19 – ISOLATORE FASE TEST – NUOVO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

H ₂ O ₂	3	mg/Nmc
-------------------------------	---	--------

Prescrizioni:

- 1. Per i nuovi punti di emissione e per le emissioni modificate (E5,E16,E17,E18,E19) dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). I dati degli autocontrolli analitici dovranno essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna.**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione e dei punti modificati **(E5,E16,E17,E18,E19) il 30/09/2022**. Entro tale data la Società è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione degli impianti termici (emissioni da E6 a E11)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, le sostituzioni dei filtri e le eventuali anomalie ai sistemi filtranti. In particolare, nelle emissioni in cui sono installati i carboni attivi, la Ditta è tenuta a sostituire il supporto adsorbente quando il peso dei carboni attivi inseriti nelle cartucce di contenimento supera del 20% il peso iniziale;**
 - **le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.